



GIANLUCA ORETO

SUPERBONUS 2023

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI E AL MECCANISMO DI CESSIONE DEI CREDITI DI CUI AGLI ARTICOLI 119 E 121 DEL D.L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO)

AGGIORNATA ALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (LEGGE DI BILANCIO 2023)
E ALLA LEGGE 13 GENNAIO 2023, N. 6,
DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 176/2022 (DECRETO AIUTI-QUATER)



WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

GRAFILL

Gianluca Oreto

SUPERBONUS 2023

Ed. I (01-2023)

ISBN 13 978-88-277-0379-3

EAN 9 788827 703793

Collana **COME FARE PER** (106)



**Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso**

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

INTRODUZIONE	p.	5
1. LA NORMATIVA E I CORRETTIVI	"	7
1.1. I provvedimenti attuativi	"	8
1.2. Le modifiche dopo la Legge di conversione del Decreto Aiuti-quater e la Legge di Bilancio 2023.....	"	8
1.3. Il sistema di eccezioni nella Legge di Bilancio 2023	"	11
2. COS'È IL SUPERBONUS E A CHI SPETTA	"	12
3. LE ESCLUSIONI E LA RESIDENZIALITÀ DELL'EDIFICIO	"	13
4. L'ORIZZONTE TEMPORALE DI RIFERIMENTO AGGIORNATO	"	15
5. LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO (TRAINANTI E TRAINATI)	"	19
6. SPESE AMMISSIBILI	"	21
7. IL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA	"	24
8. I REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMA	"	28
9. GLI ADEMPIMENTI	"	29
10. I REQUISITI DEGLI ASSEVERATORI	"	30
11. I REQUISITI PER LE IMPRESE	"	31
12. LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	"	33
13. LE ATTESTAZIONI DA PRODURRE	"	35

14. IL PROCEDIMENTO EDILIZIO E CAUSE DA ESCLUSIONE	p.	37
15. LE OPZIONI ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE	"	38
16. I CONTROLLI	"	40
16.1. I controlli di Enea	"	40
16.2. I controlli dell'Agenzia delle Entrate	"	41
16.3. I controlli del Comitato per la congruità della manodopera	"	43
APPENDICE NORMATIVA	"	45
A.1. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (stralcio)	"	46
A.2. Testo coordinato del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58	"	67
A.3. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020	"	87
A.4. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020	"	138
A.5. Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75	"	165
CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	"	170
Contenuti della WebApp	"	170
Requisiti hardware e software	"	170
Attivazione della WebApp	"	170

INTRODUZIONE

Dopo oltre 30 mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della [Legge 17 luglio 2020, n. 77](#)¹ di conversione del [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#)² (c.d. *Decreto Rilancio*) parlare di superbonus è diventato argomento da esperti conoscitori normativi che, avendo seguito l'evoluzione della normativa di riferimento, sono in grado di fornire tutte quelle indicazioni operative necessarie per utilizzare questo bonus edilizio.

In questa guida proveremo a trattare il superbonus entrando ne dettaglio di tutti quegli aspetti che dopo 23 correttivi risultano ancora complicati e/o dimenticati a causa della grande stratificazione di norme.

Proprio per questo motivo, il primo passo per comprendere il funzionamento di questo bonus è conoscere la normativa di riferimento costituita essenzialmente:

- dalla normativa di rango primario (il *Decreto Rilancio*),
- dai provvedimenti attuativi,

oltre che tutti i chiarimenti forniti a diverso titolo dall'Agenzia delle Entrate, da Enea e i chiarimenti arrivati nel corso di questi anni dalla giurisprudenza.

Alla luce di questo chiariremo:

- quali sono i correttivi intervenuti;
- i provvedimenti attuativi;
- cos'è il superbonus e a chi spetta;
- le esclusioni e la residenzialità dell'edificio;
- l'orizzonte temporale di riferimento aggiornato;
- le tipologie di intervento;
- le spese ammissibili;
- il calcolo dei limiti di spesa;
- i requisiti richiesti dalla norma;
- gli adempimenti;
- i requisiti degli asseveratori;
- i requisiti per le imprese;

¹ Pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 25/L alla G.U.R.I. n. 180 del 18 luglio 2020.

² «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (G.U.R.I. n.128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21).

- la documentazione da conservare;
- le attestazioni da produrre;
- il procedimento edilizio e le cause da esclusione;
- le opzioni alternative alla detrazione;
- i controlli.



LA NORMATIVA E I CORRETTIVI

Come anticipato, fin'ora la normativa di rango primario, costituita essenzialmente dagli articoli 119, 121 e 122-*bis* (quest'ultimo aggiunto in corsa a fine 2021) del *Decreto Rilancio*, ha ricevuto 23 correttivi da:

- 9 Decreti-Legge;
- 11 leggi di conversione;
- 3 leggi di Bilancio (2021, 2022 e 2023).

Ecco tutti i correttivi (in alcuni casi le modifiche sono arrivate dalle leggi di conversione messe a punto dal Parlamento e non dai Decreti-Legge approvati dal Governo):

- [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#) (*Decreto Agosto*) convertito con modificazioni dalla [Legge 13 ottobre 2020, n. 126](#);
- [Legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) (*Legge di Bilancio 2021*);
- D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (*Decreto Sostegni*) convertito con modificazioni dalla [Legge 21 maggio 2021, n. 69](#) (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- [D.L. 6 maggio 2021, n. 59](#) convertito con modificazioni dalla [Legge 1 luglio 2021, n. 101](#);
- [D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#) (*Decreto Semplificazioni-bis*) convertito con modificazioni dalla [Legge 29 luglio 2021, n. 108](#);
- [D.L. 11 novembre 2021, n. 157](#) (*Decreto Anti-frode*) i cui contenuti sono stati abrogati e rimessi all'interno della Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021);
- [Legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) (*Legge di Bilancio 2022*);
- [D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#) (*Decreto Sostegni-ter*) convertito con modificazioni dalla [Legge 28 marzo 2022, n. 25](#);
- [D.L. 25 febbraio 2022, n.13](#) (*Decreto Frodi*) abrogato dalla Legge di conversione del *Decreto Sostegni-ter*;
- D.L. 1 marzo 2022, n. 17 (*Decreto Bollette*) convertito con modificazioni dalla [Legge 27 aprile 2022, n. 34](#) (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (*Decreto Energia*) convertito con modificazioni dalla [Legge 20 maggio 2022, n. 51](#) (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (*Decreto PNRR 2*), convertito con modificazioni dalla [Legge 29 giugno 2022, n. 79](#) (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);

LE ESCLUSIONI E LA RESIDENZIALITÀ DELL'EDIFICIO

A prescindere dal soggetto beneficiario, occorre ricordare almeno due altri aspetti:

- l'articolo 119, comma 15-bis del *Decreto Rilancio* esclude dall'applicazione del superbonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) limitatamente a quelle non aperte al pubblico;
- l'Agenzia delle Entrate ha sufficientemente chiarito che il superbonus si applica agli immobili di natura residenziale.

Su quest'ultimo requisito, a seguito della pubblicazione di guide, circolari e risposte, è stata definita una procedura che prende in considerazione la "residenzialità" dell'edificio. Tale concetto è stato espresso per la prima volta con la [Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020](#), poi nella [Circolare n. 30/E del 20 dicembre 2020](#), nella [Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022](#) per poi essere ribadito in alcune risposte ad interpello tra le quali:

- la [Risposta n. 10 dell'11 gennaio 2022](#);
- la [Risposta n. 298 del 25 maggio 2022](#);
- la [Risposta n. 306 del 26 maggio 2022](#);
- la [Risposta n. 314 del 30 maggio 2022](#).

A seguito di tutti questi chiarimenti, è possibile trarre le seguenti conclusioni:

- in un edificio "residenziale nel suo complesso", ovvero con superficie catastale residenziale complessiva maggiore del 50%, il superbonus per interventi trainanti realizzati sulle parti comuni spetta a tutte le unità immobiliari che lo compongono, anche a quelle di natura non residenziale; su tali unità immobiliari è, però, precluso l'utilizzo del superbonus per gli eventuali interventi "trainati";
- in un edificio "non residenziale nel suo complesso", ovvero con superficie catastale residenziale complessiva minore del 50%, il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi "trainati" realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali degli immobili "di lusso" escluse (A/1, A/8 e A/9).

L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che, ai fini della verifica della natura "residenziale" dell'edificio, non va conteggiata la **superficie catastale delle pertinenze** delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone. Pertanto, ad esempio, nel caso di un box o di

LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO (TRAINANTI E TRAINATI)

Il *Decreto Rilancio* (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto alcuni interventi edilizi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% e che possono trainare altri interventi che soli non potrebbero accedervi.

Si distinguono, pertanto, tra le seguenti tipologie:

- **interventi trainanti** – accedono direttamente al superbonus;
- **interventi trainati** – accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante (in tal senso fa fede la data di inizio e fine lavori).

Gli interventi trainanti sono:

- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% (il c.d. *cappotto termico*). Da ricordare che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (tra le spese sostenute rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici);
- gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:

- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

- abbattimento di barriere architettoniche (articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), del D.P.R. n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
- installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);

IL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA

La detrazione per gli interventi di isolamento termico (articolo 119, comma 1, lettera *a*), del *Decreto Rilancio*) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

N.B. Nel caso di 10 u.i. il limite massimo è $8 \times 40.000 + 2 \times 30.000 = 380.000$ euro.

La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (articolo 119, comma 1, lettera *b*), del *Decreto Rilancio*) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

- a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

N.B. Nel caso di 10 u.i. il limite massimo è $8 \times 20.000 + 2 \times 15.000 = 190.000$ euro.

La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (articolo 119, comma 1, lettera *c*), del *Decreto Rilancio*) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro

GLI ADEMPIMENTI

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica (articolo 119, commi 1, 2 e 3, del *Decreto Rilancio*), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (asseverazione tecnica). Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Modalità di trasmissione e relative modalità attuative per l'invio della suddetta asseverazione all'Enea sono state stabilite con decreto Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante «*Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*» (c.d. *Decreto Asseverazioni*). In particolare, l'asseverazione del tecnico abilitato attesta che l'intervento risponde ai requisiti di cui all'allegato A del *Decreto Requisiti minimi*, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici (indicati all'interno nel decreto requisiti minimi stesso).

In allegato al *Decreto Asseverazioni* sono riportati due modelli di asseverazione utilizzabili per il fine lavori o per gli stati di avanzamento lavori.

Per quanto concerne gli interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 119, comma 4, del *Decreto Rilancio*), l'efficacia degli stessi deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni stabilite ai sensi del Decreto MIT 6 agosto 2020, n. 329 che ha modificato il Decreto 28 febbraio 2017, n. 58 avente ad oggetto «*Sismabonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati*». I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le asseverazioni vanno rilasciate a fine lavori oppure in corso d'opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati.

Il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il computo metrico e attesta la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Occorre aver cura di conservare la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che l'immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che l'immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in quanto adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività commerciale anche occasionale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è richiesto per un massimo di 2 unità immobiliari relativamente agli interventi di efficientamento energetico;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti.

Relativamente agli aspetti di natura contabile, occorre conservare:

- fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza del D.P.R. n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti;
- bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, la data e numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o

IL PROCEDIMENTO EDILIZIO E CAUSE DA ESCLUSIONE

Una nota a parte merita il capitolo relativo al procedimento edilizio. L'articolo 119, comma 13-ter, del *Decreto Rilancio*, ha previsto che per gli interventi di superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Stiamo parlando della nota CILAS in cui sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ciò non vuol dire che un intervento di superbonus sani un abuso edilizio preesistente o che lo stesso non possa creare problematiche di natura penale in caso di controllo da parte dell'amministrazione competente.

Per gli interventi di superbonus, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del D.P.R. n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- mancata presentazione della CILAS;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell'attestazione dei dati che hanno legittimato l'edificazione;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei requisiti minimi.

Da ricordare che:

- le opere di edilizia libera (articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001) vanno descritte all'interno della CILAS;
- le varianti in corso d'opera vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata;
- non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001.

I CONTROLLI

Al momento il settore delle detrazioni fiscali del 110% risulta essere sottoposto a 4 diversi sistemi di controllo da parte:

- di Enea, ai sensi del Decreto MiSE 6 agosto 2020, recante «*Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*» (*Decreto Asseverazioni*);
- dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 122-*bis* del D.L. n. 34/2020 (*Decreto Rilancio*) che ha previsto le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi;
- dello Sportello Unico Edilizia, relativamente alla veridicità dei contenuti della CI-LAS o del titolo edilizio eventualmente presentato;
- del nuovo comitato per il monitoraggio del sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili, istituito dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 15 aprile 2022, n. 17, ai sensi del [Decreto 25 giugno 2021, n. 143](#).

16.1. I controlli di Enea

Entrando nel dettaglio, gli articoli 4 e 5 del *Decreto Asseverazioni* (D.M. 6 agosto 2020, recante¹), per consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta o alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), prevedono il controllo automatico da parte di Enea tramite la piattaforma informatica dedicata. In particolare, per ogni istanza inserita in piattaforma, Enea verifica che sia fornita dichiarazione:

- che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9, dell'articolo 119, del *Decreto Rilancio*, e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
- per tutti gli interventi oggetto dell'asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all'allegato D del *Decreto Requisiti ecobonus* garantiscano:
- la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
- che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del *Decreto Rilancio*;

A.1. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (stralcio)

Art. 119

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022¹, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022², nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente³. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione

¹ Scadenza sostituita dall'articolo 1, comma 66, lettera a1), della Legge di bilancio 2021. La scadenza previgente era il 31 dicembre 2021.

² Periodo modificato dall'articolo 1, comma 28, lettera a), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022). Il testo previgente era il seguente: «per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022».

³ Periodo inserito dall'articolo 1, comma 66, lettera a2), della Legge di bilancio 2021

A.3. DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 6 AGOSTO 2020

Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.

(omissis)

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*». Si applicano altresì le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e 222 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) Decreto Rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- c) Decreto Requisiti Minimi: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*»;
- d) Decreto Relazioni Tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici*»;

A.4. DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 6 AGOSTO 2020

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.

(omissis)

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) decreto rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- b) decreto requisiti ecobonus: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, adottato ai sensi del comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
- c) decreto relazioni tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 162 del 15 luglio 2015, recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»;
- d) linee guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 162 del 15 luglio 2015, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;
- e) asseverazione: la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all'allegato A del decreto requisiti ecobonus, nonché la congruità dei costi degli

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

Contenuti della WebApp

La **WebApp inclusa** gestisce lo **Speciale Superbonus 110%**, banca dati con motore di ricerca che riporta:

- la normativa di rango primario;
- i provvedimenti attuativi;
- le risposte e le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate;
- tutti i correttivi e la normativa collegata;
- documenti utili.

Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

Attivazione della WebApp

- Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0379_3.php

- Inserire i codici **[A]** e **[B]** che sono presenti nell'ultima pagina del volume e cliccare su **[Continua]**;
- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale **Le mie App**.

